

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FA-
SCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI**

RESOCONTO STENOGRAFICO

11.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FLAVIO TANZILLI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Carli Carlo (DS-U)	14, 16, 17, 18, 22
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	3	Eufemi Maurizio (UDC)	7
Comunicazioni del Presidente:		Guerzoni Luciano (DS-U)	7, 8, 9, 11 12, 20, 21, 22
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	3	Marino Luigi (Misto)	13
Seguito dell'audizione del procuratore mili- tare della Repubblica presso la Corte mi- litare di appello di Verona, dottor Giu- seppe Rosin:		Novi Emiddio (FI)	18, 20
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	4, 7, 9, 11 13, 14, 18, 20, 22	Rosin Giuseppe, <i>Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona</i> .	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22
Brunale Giovanni (DS-U)	13, 14	Zancan Giampaolo (Verdi-U)	4, 5, 6, 7
		Zorzoli Alberto (FI)	11, 12, 13

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 14,05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge n. 107 del 2003 e dell'articolo 11, comma 1, del regolamento interno, la Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche. A questo proposito ricordo che nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 23 ottobre è emerso un consenso unanime in merito all'opportunità di dare massima pubblicità ai lavori della Commissione in considerazione dell'interesse sociale che suscita l'inchiesta parlamentare.

Propongo, quindi, che si proceda in seduta pubblica.

Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati: dalla procura generale militare presso la Corte militare di appello, parte della documentazione rinvenuta nel 1994 a palazzo Cesi e riguardante:

un fascicolo contrassegnato dalla denominazione « Criminale di guerra: Roncaglia Tito »;

un fascicolo contrassegnato dalla denominazione « Denunce per crimini di guerra prospetti riepilogativi e relativi elenchi »;

un fascicolo contrassegnato dalla denominazione « TMT Torino »;

un fascicolo contrassegnato dalla denominazione « Fascicolo n. 1 »;

una rubrica alfabetica;

un fascicolo contrassegnato dalla denominazione « Riunioni presso Organi Nazionali – Verbali »;

un fascicolo contrassegnato dalla denominazione « Crimini di guerra – Procedura per la consegna dei Criminali di guerra tedeschi »;

un fascicolo contrassegnato dalla denominazione « Richiesta di dati sulla sorte Post-Bellico dei prigionieri di guerra tedeschi, imputati di crimini di guerra »;

un fascicolo contenente documentazione amministrativa non contrassegnato da alcuna denominazione.

(La Commissione prende atto).

Ricordo che, come convenuto nel corso dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, giovedì 18 marzo 2004 avrà luogo il seguito dell'audizione del dottor Giuseppe Rosin.

(La Commissione prende atto).

Seguito dell'audizione del procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona, dottor Giuseppe Rosin.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione del procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona, dottor Giuseppe Rosin. Ricordo che nella seduta del 25 febbraio scorso il dottor Rosin ha svolto la sua relazione e pertanto la seduta odierna sarà dedicata ai quesiti dei commissari.

Do quindi la parola ai colleghi che intendono intervenire. Prego, senatore Zancan.

GIAMPAOLO ZANCAN. Dottor Rosin, ho letto con attenzione — come tutti i colleghi — la sua relazione, riguardo alla quale vorrei alcuni chiarimenti.

Innanzitutto, da essa emerge che un certo numero di fascicoli — se non sbaglio, circa 260 — vennero inviati immediatamente alle procure territoriali competenti. Ritengo di aver compreso che ci fu prima una confluenza presso l'ufficio centrale e successivamente un ritorno immediato, prima del 1960 (dal 1946 al 1960). Sappiamo, poi, che 695 fascicoli non vennero mai mandati, malgrado ci fossero elementi probatori idonei ad individuare i possibili responsabili. Lasciamo stare i 1.250-1.300 fascicoli che, sostanzialmente, non erano utili — almeno allo stato — ai fini dell'individuazione dei responsabili.

Dottor Rosin, la prima domanda che vorrei rivolgerle è la seguente: la vostra commissione d'indagine è stata in grado di capire quali siano stati i criteri discretivi per la differenziazione tra i 260 e i 695 fascicoli? Perché 695 fascicoli sono rimasti lì, poi archiviati nel 1960? Perché, al contrario, 260 fascicoli sono stati rimandati indietro? Mi piacerebbe conoscere se i criteri furono oggettivi o soggettivi, se vi fu una scelta degli imputabili, se vi fu una preferenza nelle decisioni. Insomma, vorrei sapere quali furono i criteri.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Senatore, la fonte per questo tipo di indagine è data dal registro generale contenente l'annotazione « 274 procedimenti », che è stato trovato nei sotterranei di palazzo Cesi assieme ai 695 fascicoli. Lei mi chiede con quali criteri 260 fascicoli furono inviati immediatamente alle procure territoriali competenti. Dallo studio del registro generale, questo si capisce bene. Questi circa 260 fascicoli furono inviati alle procure ordinarie della Repubblica, non alle procure militari, quindi il criterio fu quello che si trattava di reati comuni.

Facendo un passo indietro, è evidente che le varie commissioni di indagine che operarono su impulso delle prefetture man mano che le truppe alleate avanzavano, raccoglievano informazioni sui reati senza distinguere se si trattasse di reati militari o di reati comuni. Tra l'altro, la distinzione tra reato militare e reato comune è, talvolta, sottile. Evidentemente, nell'immediato dopoguerra i fascicoli relativi ai reati comuni furono inviati alle procure ordinarie della Repubblica. Presumo che la maggior parte si siano chiusi con le prescrizioni o con la cosiddetta amnistia Togliatti.

GIAMPAOLO ZANCAN. Quindi, per esempio, se ci fu un caso di stupro, presumibilmente il relativo fascicolo fu mandato...

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. ... al magistrato ordinario.

GIAMPAOLO ZANCAN. Ciò, da un punto di vista valutativo mi fa supporre che ci fu una prima scrematura e, quindi, un esame dei fascicoli. Poi, nel 1960, intervenne l'archiviazione. Poiché faccio l'avvocato da quarant'anni, so bene che cosa significhi un'archiviazione e quanto sia incongrua questa archiviazione provvisoria e, dunque, capisco le assurdità giuridiche insite in tale provvedimento.

Comunque, lei ci ha riferito che dopo l'archiviazione, dal 1965 al 1968, furono ritrasmessi all'indietro i fascicoli che non sembravano consentire individuazione di responsabili.

A mio giudizio, qui ci fu una seconda scrematura ancor più colpevole, semmai è possibile, della prima, perché discriminò in un certo modo: là dove era possibile giungere ad un nulla di fatto, si trasmisero i fascicoli; là dove, invece, era possibile arrivare a risultati specifici e, dunque, ad un processo con sanzione, i fascicoli non furono trasmessi. Qui vi è, dunque, una seconda responsabilità.

Dottor Rosin, voi avete individuato chi era il responsabile, il preposto che diede luogo a questa campagna di restituzione, scriminando tra fascicoli nei confronti di ignoti e fascicoli nei confronti di noti?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Il procuratore generale militare era il dottor Enrico Santacroce...

GIAMPAOLO ZANCAN. Che rimase in carica fino a quando?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Fino al 1975: dal 1958 al 1975. La scrematura, come lei giustamente la chiama, è nei termini da lei illustrati ma, secondo me, è anche in altri termini: ancor prima del 1965-1968, sorse il problema della prescrizione che si sarebbe verificata nell'ordinamento tedesco. Allora, su deliberazione del Parlamento, fu chiesto a tutti i paesi amici di mandare il materiale entro una certa data. In quell'occasione, il procuratore generale militare fece una scrematura e stabilì che, tra tutto il materiale, in 25 casi emergevano elementi consistenti per poter fare un'indagine e avviare un procedimento contro determinate persone; poi, come si è detto nella precedente seduta, attraverso vari carteggi, quei 25 fascicoli sono finiti all'ambasciata tedesca in Italia perché transitassero alla magistratura tedesca. Dunque, quei 25 fascicoli non sono stati man-

dati alle procure ordinarie; questa scrematura, a mio giudizio, è ancora più intensa. La mia personale opinione è che in quell'occasione si sia pensato di liberarsi dei fascicoli...

GIAMPAOLO ZANCAN. Di questi 25 fascicoli?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Questi 25 fascicoli furono mandati all'ambasciata tedesca perché arrivassero in Germania e nell'occasione, probabilmente, si concepì il disegno di mandare alle procure ordinarie quei 1.250-1.300 fascicoli, il che si sarebbe risolto in un mero passaggio di carte.

GIAMPAOLO ZANCAN. La cosa che mi lascia più stupefatto è che un processo non è un fascicolo; in un processo finiscono le denunce delle parti offese, la memoria di un territorio, il ricordo dei cittadini rispetto ad un certo fatto. Allora, nel momento in cui si occulta — lo dico tra virgolette — un fascicolo, non si occultano né la memoria, né le parti offese, né il ricordo che alla stazione di partenza (prefetture territoriali) vi era un'indagine relativa, ad esempio, alla strage di Boves (per far riferimento al mio Piemonte), piuttosto che ad un'altra strage nazifascista.

Quello che vorrei sapere, dottor Rosin, è se la vostra commissione abbia potuto accertare se vi furono delle istanze di sollecito, di richiesta, di interpello, se le procure militari territoriali domandarono la restituzione di questi fascicoli, se segnalavano che non c'erano indagini su fatti gravissimi, ovvero se cadde una cappa di piombo non solo sui vertici che avevano nella disponibilità i fascicoli ma anche su quei luoghi, quei territori che pur non potevano non ricordare che i fascicoli erano migrati a Roma e che, comunque, avevano un ricordo dei fatti avvenuti.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Naturalmente, non sono

in grado di rispondere in termini di certezza o quasi certezza, ma debbo fare anch'io delle ipotesi. Intanto, debbo dire che quei famosi 2.200 fascicoli non sono passati dalle procure militari alla procura generale militare, bensì dalle prefetture alla procura generale militare. Lei dice, giustamente, che un fascicolo si può occultare, ma il fatto rimane. Ho l'impressione — anzi, ne sono quasi certo — che se i processi sono stati fatti non è perché, in deroga a questa illegalità, determinati fascicoli furono inviati alle procure militari, bensì perché evidentemente le *notitiae criminis* vennero dal basso, dal territorio. Lei mi chiede come mai non vennero più *notitiae criminis* dal territorio, dall'ambiente in cui i reati erano stati commessi, ma non saprei proprio risponderle.

GIAMPAOLO ZANCAN. Forse vennero, ma non furono ascoltate! Questa è l'altra ipotesi.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Al riguardo, non posso dirle né « sì », né « no »; io sono entrato nel 1968...

GIAMPAOLO ZANCAN. Magari vi sono delle istanze — o dei carteggi — che lei ha avuto modo di esaminare.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Posso dirle che, a partire dal 1968, per oltre dieci anni sono stato sostituto procuratore; il 1968 è un anno lontano dalla fine della guerra ma, evidentemente, non è poi così lontano, dato che ne parliamo ancora oggi; è passato più tempo dal 1968 ad oggi che dalla fine della guerra al 1968. Io ero sostituto procuratore, ma non ho mai avuto la visione di cose del genere e lo stesso dicasi per il mio procuratore capo, che aveva vent'anni più di me: ricordo la sua indignazione quando ne venne a conoscenza.

Sul perché siano nati solo 25 processi — chiamiamoli così — dal basso, posso dire che probabilmente c'era anche un certo

rapporto con la magistratura, diverso da quello che c'è oggi o che ci può essere — adesso non vorrei entrare in polemiche — in una democrazia avanzata: non è poi così facilmente avvicicabile un procuratore militare, non si va a fare una denuncia direttamente!

Non dobbiamo, poi, pensare in tutti i casi a eccidi di centinaia di persone, per i quali si sono formati comitati affinché venisse fatta giustizia; si tratta anche di fatti di portata più modesta, anche se collegati alla guerra: ad esempio, furti, stupri e così via. Ritengo che alle difficoltà di rapporto con le autorità, di cui ho parlato prima, si aggiungesse anche una specie di fatalismo: la guerra è essenzialmente distruzione di vite e di beni e il diritto umanitario (relativo ai delitti contro le leggi e gli usi della guerra) è un'idea relativamente moderna; dunque, probabilmente, vi era anche un po' di fatalismo: la guerra comporta anche questo.

Penso, poi, che si trattasse di gente che aveva problemi vitali; il dopoguerra è stato difficile sotto tanti aspetti. Poi, se sono vere le cose che si sono dette su quale fosse l'interesse politico, non è escluso che vi siano state anche direttive agli organi di polizia: non lo so con certezza, ma posso dire che non è escluso. Comunque, non è stata trovata alcuna direttiva dalla procura generale militare ai procuratori militari.

Infine, ma non vorrei adesso esagerare, bisogna considerare anche la mentalità dei tempi: non voglio dire che c'è stato un caso in cui risulti che si è obbedito ad un procuratore generale che si è così sbilanciato da disporre che non si procedesse; non mi risulta niente di tutto questo. Sappiamo che il procuratore generale era tale presso un organo di legittimità, quindi non aveva alcuna competenza né ad avviare indagini né ad archivarle; tuttavia, da lui dipendevano tutti i magistrati militari, compreso il giudice, ovvero il magistrato che andava a comporre i collegi insieme ai militari: dipendeva da lui con riferimento ai trasferimenti, alle promozioni e, in buona parte, alle eventuali sanzioni disciplinari. Eravamo, dunque, tutti magistrati, non so se di serie B, ma

comunque eravamo dei funzionari di giustizia, fino al 1981: seppure, per caso, un procuratore militare fosse venuto a conoscenza di qualcosa — sono mie ipotesi ed è anche inopportuno che io le formuli — non c'era la mentalità dell'indipendenza; tale mentalità non si poneva lontanamente nei termini in cui si può porre oggi, in cui ci sono garanzie e i magistrati ne sono consapevoli e, laddove pensano che vi siano insidie alle loro garanzie insorgono, a ragione o a torto...

MAURIZIO EUFEMI. Mi scusi, ma lei sta dicendo che era sottoposto al potere gerarchico del potere politico?

LUCIANO GUERZONI. Sì, era così allora!

MAURIZIO EUFEMI. Ma le magistrature militari avevano completa autonomia! Ma dove sta scritto...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

MAURIZIO EUFEMI. Questo è un punto delicato, presidente.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, per cortesia, lasciamo che il dottor Rosin completi le risposte alle domande del senatore Zancan. Prego, senatore Zancan.

GIAMPAOLO ZANCAN. Un'ultima domanda, dottor Rosin.

Vorrei sapere se risultino i nominativi dei dissenzienti rispetto alla relazione da lei fatta al Consiglio della magistratura militare.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Il Consiglio della magistratura militare si compone di nove elementi: cinque membri elettivi (magistrati militari, tra cui il sottoscritto), due membri di diritto (il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione e il primo presidente della Corte di cassazione) e due professori universitari, scelti di concerto dai Presidenti di Camera e

Senato. In quell'occasione, il presidente della Cassazione si astenne e votarono contro il procuratore generale militare, un membro elettivo ed uno dei due membri nominati dai Presidenti di Camera e Senato.

GIAMPALO ZANCAN. La ringrazio, ho concluso le mie domande.

PRESIDENTE. Do ora la parola al senatore Eufemi.

MAURIZIO EUFEMI. Presidente, per ragioni istituzionali, in quanto ho un concomitante impegno sulla questione del risparmio, chiederei — se è confermato il seguito dell'audizione nella prossima seduta — di poter rivolgere le mie domande in quell'occasione.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Eufemi.

MAURIZIO EUFEMI. La ringrazio, presidente.

PRESIDENTE. Do ora la parola al senatore Guerzoni.

LUCIANO GUERZONI. Grazie, presidente. Signor procuratore, la mia prima domanda riguarda, in sostanza, la gestione di quell'archivio: secondo quello che lei ha potuto vedere, esaminare e conoscere, l'archivio è stato gestito anche dopo che è stato costituito? C'è traccia che la procura militare o altri abbiano messo le mani dentro l'archivio, anche dopo che si è formato?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Certamente. Sono quelle occasioni di cui si è parlato con il collega che l'ha preceduta. Senz'altro fu posta mano nel 1960, quando il procuratore generale militare fece quel provvedimento di archiviazione *extra ordinem*, extralegale. Anche negli anni a seguire — nel 1963, nel 1964, nel 1965 e fino al 1968 —, quando si pose il problema della Repubblica federale

di Germania, che aveva chiesto tutta la documentazione, si è stabilito che c'erano 25 casi per cui si potevano fare indagini costruttive; successivamente, furono mandati i 1.250-1.300 fascicoli contro ignoti alle procure militari, quindi vi furono manipolazioni e prese di contatto con i fascicoli successive alla costituzione dell'archivio avvenuta nel 1945; vi furono anche successivamente alla cosiddetta archiviazione del processo penale, avvenuta nel 1960.

LUCIANO GUERZONI. Signor procuratore, avete trovato tracce scritte di questa gestione successiva? La procura — o altri — ha lasciato una traccia scritta, da qualche parte, o un verbale? Si è deciso da qualche parte, in qualche ufficio — in primo luogo, alla procura — che si faceva quella operazione, che si discriminavano certi fascicoli dagli altri? Avete trovato qualche verbale?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Verbalmente no; abbiamo trovato il carteggio relativo a questa vicenda, che nasce per l'interesse nei riguardi di questo materiale da parte della Repubblica federale di Germania. Leggo: «L'iniziativa è presa dal Governo della Repubblica federale di Germania, all'avvicinarsi della data dell'8 maggio 1965, in cui in quel paese si sarebbe applicata ai reati commessi dai nazisti la prescrizione ventennale, il 20 novembre 1964 avrebbe deciso di chiedere ai Governi stranieri amici e alle organizzazioni di privati materiale di prova disponibile su quei crimini per metterlo entro il 1° marzo 1965 a disposizione dell'autorità giudiziaria germanica. La richiesta, per il nostro paese, è stata passata subito alla procura generale militare». Quindi, evidentemente si sapeva che c'era quest'archivio.

La procura generale militare, con nota in data 16 febbraio 1965, comunica al Ministero della difesa che — leggo testualmente — «l'autorità giudiziaria italiana conserva il pieno esercizio della propria giurisdizione per i reati. La legge italiana

è più rigorosa in materia di prescrizione dei reati in questione. Quanto alla richiesta della comunicazione, ci sono casi, peraltro non numerosi, di crimini tuttora impuniti per i quali vi è una sufficiente documentazione.»: ecco la scrematura di cui si parlava prima. Su questa a mio giudizio inaspettata e forse incauta comunicazione certamente non da poco (era il procuratore generale militare che riconosceva che c'era materiale, e non solo, per reati di cui si ignoravano gli autori) vengono chiesti chiarimenti e più specifiche informazioni. Allora, il 27 marzo 1965, il procuratore generale militare si spiega un po' meglio: c'è la nota al ministro della difesa, in cui afferma che vi sono 20 casi...

LUCIANO GUERZONI. Mi scusi, procuratore, chi chiede queste informazioni al procuratore generale militare?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Il ministro della difesa.

LUCIANO GUERZONI. In che anno?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Nel 1965. Il procuratore generale militare parla di 20 casi per i quali si è in possesso di una documentazione che può ritenersi sufficiente in ordine sia alla prova sui fatti sia all'identificazione degli autori.

Con successiva nota del 10 aprile 1965 il procuratore generale militare autorizza l'invio dell'elenco al Ministero degli esteri e all'autorità tedesca. Nel contempo, in riscontro ad una nota verbale del Governo di quel paese — la Repubblica federale di Germania — il procuratore generale militare faceva sapere che non vi erano, in via di principio, motivi ostativi alla trasmissione all'autorità tedesca anche dei corrispondenti fascicoli, però avvertiva che molti degli atti erano in lingua inglese, alcuni in lingua tedesca, per cui si sarebbe reso necessario l'intervento degli interpreti del Ministero, ma non vi erano soldi sufficienti per poterli pagare.

Si giunge all'estate del 1966. Con nota del 12 luglio la procura generale militare, a seguito di un sollecito da parte del Governo tedesco, ha trasmesso finalmente i 20 fascicoli...

LUCIANO GUERZONI. Sì, a seguito di articoli scandalizzati apparsi sulla stampa italiana — ricordo — che accusavano il Governo di non voler mandare i fascicoli! Tutti gli altri Stati avevano trasmesso alla Germania il materiale richiesto, l'Italia non aveva mandato ancora nulla. Successivamente, ci fu una campagna di stampa che insinuava che il Governo avesse deciso di non mandare nulla: ovvero, interpretava questa lunghezza di tempi di due, tre anni come un dato di fatto per non trasmettere il materiale. Mi scusi, dottor Rosin, se l'ho interrotta per collocare contestualmente la vicenda.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Prego, senatore, apprendo questi fatti da lei. Quindi, la cosa non si limitò a scambi di note, ma ebbe una certa risonanza nella stampa.

Come stavo dicendo, finalmente, i 20 fascicoli vennero trasmessi al Ministero della difesa per l'invio, tramite il Ministero degli esteri, all'ambasciata della Repubblica federale di Germania. Aggiungo che non è dato di sapere se quei fascicoli siano infine realmente pervenuti all'autorità giudiziaria germanica. È invece sicuro, come si è già detto, che all'autorità giudiziaria militare italiana sono stati trasmessi soltanto nel 1994-1996: cioè, questi 20 fascicoli fanno parte dei 695. Questo è un aspetto che ha colpito particolarmente la mia sensibilità di magistrato.

PRESIDENTE. Hanno fatto finta di trasmetterli o li hanno trasmessi? Bisogna essere chiari in queste cose, dottor Rosin.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Io credo che li abbiano trasmessi.

LUCIANO GUERZONI. Presidente, non spettava al procuratore o al Consiglio militare andare a indagare se il Governo li avesse trasmessi; magari spetta a noi capire se il Consiglio dei ministri allora li inviò, ovvero se rispose oppure non rispose.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Senatore, forse non mi sono spiegato bene.

LUCIANO GUERZONI. Inviò o non inviò i fascicoli alla Germania?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Veramente, dalle carte non lo sappiamo. Sappiamo che la procura generale militare ha trasmesso finalmente i 20 fascicoli al Ministero della difesa per l'invio, tramite il Ministero degli esteri, all'ambasciata della Repubblica federale di Germania: noi ci fermiamo qui. Se, poi, è avvenuto questo passo, nel senso che i fascicoli sono arrivati al Governo della Repubblica di Germania, non lo sappiamo: non possiamo dire né « sì » né « no »; tanto meno possiamo dire se poi dal Governo della Repubblica federale di Germania siano passati all'autorità giudiziaria di quel paese.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei portarvi a conoscenza di un fatto. Nel 1996-1997 ho ricevuto una risposta dell'allora ministro della difesa, onorevole Andreatta, ad una mia interrogazione riguardante una richiesta della procura militare di Bologna — si era nel dopoguerra — di estradizione di tre presumibili responsabili di eccidi. In quella risposta veniva citato un verbale del Consiglio dei ministri — del 1953, mi sembra — contenente il rifiuto di chiedere l'estradizione in quanto i presunti imputati erano cittadini tedeschi. Difatti, la Germania aveva ottenuto dagli alleati di giudicare i propri cittadini. Quel verbale attesta che il potere politico, l'autorità di Governo interveniva persino su fatti tec-

nici. Questa risposta dimostra che in Consiglio dei ministri si discuteva persino su tali aspetti.

Allora, possibile che il procuratore militare potesse prendere una decisione da solo, non in sede politica, non in sede di Governo, su un materiale che era oggetto di atti internazionali? Come sappiamo, l'ONU aveva preso una decisione e gli alleati sostenevano i Governi europei a raccogliere quei fascicoli per poi sottoporli ad una eventuale indagine internazionale; interveniva, poi, la Germania, che chiedeva di giudicare autonomamente i propri cittadini e sollecitava l'invio dei fascicoli.

Dunque, vi sono materiali di una certa complessità, sui quali ogni tanto si va in sede di Governo: quel ministro della difesa che manda al procuratore richieste di ulteriori delucidazioni dimostra che il Governo manda l'*input*, il procuratore esamina le carte, mette a verbale un appunto — le controindicazioni —, il ministro non è ancora persuaso e manda al procuratore la richiesta di ulteriori chiarimenti. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un'istruttoria per consentire all'autorità di Governo di decidere.

Veniamo alla mia domanda, posto che l'obiettivo della nostra Commissione è, se possibile, definire le responsabilità politiche, dato che i fatti sono stati già messi in evidenza: dottor Rosin, in base alla sua esperienza e alle carte che lei ha studiato, è possibile che l'archiviazione sia stata decisa senza l'avallo quanto meno dell'autorità di Governo?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. La sua è una domanda retorica, si risponde in un certo senso da sola. Io dico che non è possibile che un magistrato decida di insabbiare tutto un filone di indagini. Come ho già detto l'altra volta, con riferimento alla richiesta che il procuratore militare di Roma ha fatto per l'estradizione di ufficiali che dovevano rispondere della strage di Cefalonia, abbiamo trovato — questa c'è, è menzionata, è citata — una nota del ministro degli esteri, onorevole Gaetano

Martino, in cui scrive al suo collega alla difesa, onorevole Paolo Emilio Taviani, affermando quanto fosse inopportuno pensare di chiedere l'estradizione alla Germania.

Inoltre — non perché lo abbiamo accertato noi, ma in quanto è risultato successivamente — vi era il problema dei criminali di guerra italiani la cui estradizione veniva richiesta dagli altri paesi all'Italia. Si trattava di circa 700-800 soggetti che venivano reclamati dalla Jugoslavia, altrettanti dagli alleati, una ventina dall'Unione Sovietica, una ventina dall'Albania e così via. Ci sono documenti ufficiali in cui i due problemi vengono abbinati: se il nostro paese insiste reclamando la consegna dei tedeschi che hanno commesso reati in Italia, noi stessi diventiamo più deboli quando pretendiamo di non consegnare a Tito, alla Croazia e agli alleati i nostri responsabili. Pertanto, si può dire che non sono stati puniti neanche i nostri militari che si fossero resi colpevoli di crimini di guerra: sono stati puniti soltanto quelli che sono stati fatti prigionieri subito, dalla Jugoslavia o dagli alleati. Sappiamo, abbiamo notizia di determinati processi fatti in Jugoslavia, che probabilmente erano quanto si poteva fare allora, nonché di processi fatti dagli inglesi. Vi sono notizie di condanne a morte e di fucilazioni: il caso più noto è quello del generale Bellomo, che fu fucilato nel tardo 1945 per l'uccisione, se non vado errato, di un prigioniero di guerra.

Naturalmente, sono più sensibile rispetto alla problematica del magistrato che non si è attivato e mi dispiace di non poter rispondere al vostro collega, che mi ha interpellato precedentemente e che ora non è presente. Il fatto è che, pur essendo questa una cosa attribuibile al procuratore generale militare, quando esaminiamo perché nascono i processi, non dobbiamo guardare solamente alle leggi che affermano che l'azione penale è obbligatoria e che il procuratore militare non dipende gerarchicamente dal procuratore generale presso l'organo di legittimità: dobbiamo guardare anche al concreto ordinamento. D'altra parte, mi sembra che, di questi

tempi, ci si accapigli abbastanza sull'ordinamento! Allora, bisogna guardare l'uno e l'altro e quelli erano tempi — a differenza di oggi — in cui non c'erano garanzie di indipendenza ma forse non c'era neanche (o c'era solo in parte) la mentalità dell'indipendenza. Con ciò non voglio dire che vi siano stati dei procuratori militari che abbiano insabbiato. Quel che voglio dire è che non vi era né la garanzia dell'indipendenza, né tanto meno l'indipendenza di prendere l'iniziativa e andare a indagare, sul territorio, che cosa era accaduto e verificarlo. Poi, probabilmente, vi erano persone che non avevano contatti con la magistratura, con la polizia e con il pubblico ministero e che consideravano, forse, con un certo fatalismo i fatti della guerra.

LUCIANO GUERZONI. Grazie, dottor Rosin, ho concluso le mie domande.

PRESIDENTE. Do ora la parola al senatore Zorzoli.

ALBERTO ZORZOLI. Dottor Rosin, le espongo innanzitutto un dubbio che mi è sorto ascoltando la sua relazione, la settimana scorsa, e che ho potuto rinvigorire leggendo il resoconto stenografico della seduta. In quell'occasione, lei ricordava correttamente che l'origine dell'archivio poteva avere come prodromo la richiesta dell'ONU ai singoli Stati membri di documentare i crimini di guerra; ed è per questa ragione, lei ha affermato, che ad un certo punto viene costituito l'archivio. In particolare, nella precedente audizione, lei ha affermato: « Il procuratore generale militare rivendica, a norma degli articoli 13 e seguenti del codice penale militare di guerra, la competenza ad occuparsi dei reati ». Dottor Rosin, vorrei avere una valutazione di merito di questo passaggio: questa interpretazione del procuratore generale militare era sostenibile con il diritto di allora o tutti hanno lasciato correre su tale interpretazione?

In secondo luogo — è un modo diverso di porre una domanda che le ha già fatto il senatore Zancan —, poiché erano state le prefetture che, originariamente, avevano

raccolto gli atti, non erano tanto i procuratori militari a doversi chiedere come mai non arrivava niente; semmai, c'è da chiedersi perché le prefetture non si siano domandate come mai gli atti da loro trasmessi non si tramutassero in processi. Poi, nella sede opportuna, chiederò al presidente di andare a verificare, magari a campione, in qualche prefettura, una volta avvenuta la trasmissione degli atti, come mai non si sia saputo più nulla.

Infine, nella precedente audizione lei afferma testualmente: « Al riguardo, farei una considerazione preliminare: non è pensabile che il procuratore generale militare Borsari ed i suoi successori abbiano preso una decisione esclusivamente personale al riguardo »; successivamente, afferma che vi erano disposizioni delle autorità politiche; il presidente la interrompe, dicendo: « Queste disposizioni di autorità politiche di cui lei parla, dottor Rosin, sono una sua opinione personale o sono suffragate... », al che lei risponde: « Sono suffragate » ma poi cambia discorso e continua nella sua relazione. Ebbene, signor procuratore, vorrei sapere esplicitamente da cosa sono suffragate; la sua affermazione, infatti, è rimasta sospesa per aria.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Onorevole, quanto ho detto circa l'esigenza di tutelare e salvaguardare la figura del soldato tedesco, dato che la Germania doveva assumere un importante ruolo difensivo contro l'Unione Sovietica, e quanto ho detto relativamente al problema dei criminali — o presunti tali — di guerra italiani, che venivano reclamati da altri Stati, è suffragato dai documenti che abbiamo ricevuto e che hanno forte valore indiziario. Quindi, si può anche concludere — come abbiamo concluso — che c'era una comune opinione a livello massimo di Governo di sopire e attenuare possibili indagini o possibili processi.

ALBERTO ZORZOLI. Lei li ha visti questi documenti?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Sì, sono i documenti su cui ci siamo basati in sede di Consiglio della magistratura militare, che abbiamo avuto dalla procura generale militare e dal Ministero della difesa, previa declassificazione (questi ultimi), tratti dal faldone « Criminali di guerra — repressione dei crimini di guerra ».

LUCIANO GUERZONI. Che qui sono già arrivati, se non sbaglio.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Sì, questi ci sono. Se da un documento particolare si vuole ricavare un tutto da affermare con certezza, ebbene, questo dovrebbe essere il mio lavoro, dato che sono magistrato e vado per indizi, ma non me la sento di concludere in un certo modo; me la sento, certamente, di proporvi quello che abbiamo già scritto nella nostra relazione, a conclusione dell'indagine del Consiglio della magistratura militare.

Per quanto riguarda l'altra sua domanda, è assolutamente inequivoco che noi ci si dovesse occupare e dei criminali di guerra tedeschi e dei criminali di guerra italiani: in generale, quando c'è una richiesta di estradizione da parte di uno Stato...

ALBERTO ZORZOLI. Come mai, allora, le prefetture trattenevano questi documenti e non li mandavano alle varie procure? Se le prefetture avessero distribuito alle corrispondenti procure i fascicoli, probabilmente quando è intervenuta la facoltà riconosciuta dall'ONU, ne sarebbero rientrate delle copie e non gli originali! Questo passaggio in prefettura, secondo me, è da approfondire.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. La prefettura — questa, per lo meno, è la mia opinione — non era mica un organismo da poco! È importante ancora oggi, anzi ha acquisito nuovamente

una sua importanza; comunque, voi siete maestri in queste cose e sapete che la prefettura era veramente il cuore pulsante del potere politico, da cui dipendeva un po' tutto.

Erano anche tempi particolari: l'Italia era occupata e le truppe alleate risalivano la penisola; presso le prefetture, tra l'altro, queste indagini furono fatte da commissioni miste di partigiani e, persino, magistrati, quindi era una cosa *sui generis*. Probabilmente, sarebbe stato troppo semplice poter pensare che il problema si sarebbe risolto mandandolo al PM competente, come si farebbe in una situazione normale.

Voglio aggiungere, per quel poco che ne so e che ho letto, che non vi era tanta fiducia nei confronti della magistratura, anche di quella ordinaria, tant'è vero — lo avrete presente — che, quando si trattò di punire i collaborazionisti, fu istituita la corte d'assise straordinaria, formata anche di magistrati, scelti però tra quelli — è sottinteso — che davano garanzie. Di che cosa? Lascio concludere a voi il discorso. Non c'era fiducia e penso che non vi fosse neanche nei confronti della magistratura militare. Infatti, al di là di quale fosse la percezione della gente, vi erano ordinamenti che non garantivano l'azione penale obbligatoria, l'assoluta indipendenza del magistrato e così via. In conclusione, mi sembra che non debba destare meraviglia che a tutto si sia pensato fuorché a mandare queste inchieste — raccolte a livello di prefetture — ai pubblici ministeri, ordinari o militari che fossero.

Il procuratore generale Borsari, invitato a queste varie riunioni — abbiamo trovato i verbali — diceva che era competenza della magistratura militare. Quando costituì l'archivio, il 7 novembre 1945 — abbiamo la data ufficiale di costituzione dell'archivio —, egli sostenne, in una nota, che quei reati erano di competenza della magistrato militare; per quale motivo, poi, lo stesso procuratore Borsari non abbia dato un taglio rispetto alla politica, su questo non posso dare risposte dirette. La risposta, forse, può uscire da quello che abbiamo detto un po' tutti.

ALBERTO ZORZOLI. La ringrazio. Ho concluso le mie domande.

PRESIDENTE. Do ora la parola al senatore Marino.

LUIGI MARINO. Grazie, presidente. Anzitutto, desidero ringraziare il signor procuratore per il contributo che ci ha dato e che ci sta dando. Al senatore Eufemi, in sostanza, si è già risposto nella precedente audizione, quando si è detto che pure in una situazione in cui il procuratore generale era nominato dal Consiglio dei ministri, il magistrato era tenuto a mandare gli atti a chi di dovere. Anzi, già nella precedente audizione il signor procuratore ci ha invitato a delle riflessioni sulla figura di un pubblico ministero che possa dipendere dall'Esecutivo.

Sostanzialmente, per capire le ragioni dell'insabbiamento, bisogna fare uno sforzo e capire il contesto storico; il signor procuratore si era riservato — credo che li avesse già con sé — di consegnare agli atti della Commissione documenti vari che si riferivano a varie personalità, a vari rappresentanti del Governo, dello Stato, la stessa lettera dell'ambasciatore Quaroni. Se il presidente lo consente, siccome mi sembra che questa documentazione non sia agli atti, più che fare domande vorrei chiedere al signor procuratore di consegnare tutto quello che si è riservato di lasciare alla Commissione.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Mi scusi, senatore, non sono documenti che io abbia a disposizione o che abbia avuto a disposizione il Consiglio della magistratura militare: sono documenti citati nell'ottimo articolo di Klinkhammer e Focardi, che ho citato la volta scorsa. Posso consegnare questo articolo, ma vi devo chiedere la cortesia di far fare una fotocopia, perché non saprei come reperirlo.

LUIGI MARINO. Nel resoconto della precedente audizione, il procuratore dice testualmente: « ho qui diversi atti di alti

funzionari dello Stato, di uomini politici » eccetera. Non credo che lei si riferisse tanto a questo articolo, quanto ad atti.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Mi sono espresso male. Volevo dire che li avevo in allegato all'articolo di cui dispongo.

LUIGI MARINO. Va bene, la ringrazio.

PRESIDENTE. Do ora la parola al senatore Brunale.

GIOVANNI BRUNALE. Grazie, presidente. Innanzitutto, dottor Rosin, vorrei ringraziarla per la sua relazione e per le cose che qui ha riferito, che peraltro considero — almeno in parte — l'unico elemento di vera novità. Il punto su cui si sta discutendo — quello, cioè del possibile legame tra politica e magistratura militare —, su cui mi pare si sia sollevata anche l'attenzione del collega Eufemi, è suffragato non solo dalla storiografia e dalle cose che tutti possiamo leggere ed acquisire, ma anche dal lavoro svolto all'interno della procura militare, tramite l'indagine di cui lei è stato relatore; e questo elemento poggia, almeno in parte, su dati e questioni che sono stati ampiamente esaminati e discussi in quella sede.

Compito di questa Commissione altro non è se non quello di cercare di intraprendere una strada, la più possibile utile, per capire le ragioni effettive dell'occultamento dei fascicoli e di questa azione così orribile che ci vede impegnati nella nostra attività d'inchiesta. Per far questo, non solo dobbiamo esaminare attentamente — a mezzo delle audizioni che stiamo svolgendo — tutte le cose che sono già ampiamente conosciute e che, in qualche modo, sono state elaborate nelle varie sedi, ma occorrerà (e in questo dovremo essere aiutati dal dottor Rosin) ampliare i dati cognitivi in nostro possesso.

Dottor Rosin, pur mantenendomi nel generico, le rivolgerò due domande. Innanzitutto, la magistratura militare, nel suo lavoro — quindi, prima, durante e alla

fine della sua relazione — avrà certamente studiato una serie di documenti, indagato e consultato una serie di archivi. Quali sono gli archivi che la magistratura militare ha indagato per poter giungere alle conclusioni che abbiamo ascoltato?

In secondo luogo, ritenendo personalmente ancora in qualche misura debole — ancorché chiaro, per certi versi — il nesso, il legame tra politica e magistratura militare, dobbiamo minuziosamente cercare di indagare questo punto, perché non vi siano né strumentalità né dubbi: ci sono altri archivi che potrebbero essere consultati dalla nostra Commissione, con i nostri esperti, per giungere alla verità dell'occultamento? Ovvero, per il periodo dal 1945 al 1970, gli archivi del Ministero della difesa, degli esteri, della Presidenza del Consiglio, gli archivi dell'ONU a New York, gli archivi militari americani della CIA, gli archivi tedeschi, inglesi e così via possono tutt'oggi contenere materiali importanti per conseguire l'obiettivo verso il quale ci muoviamo?

Noi non dobbiamo scrivere un trattato di storia ma cercare — nei limiti del possibile, delle nostre capacità e con l'aiuto che ci verrà riservato anche da persone qualificate come il dottor Rosin — di incamminarci su una strada che ci avvicini alla verità.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Senatore, me la sento di rispondere affermativamente in ordine alla possibilità che tutti gli archivi da lei menzionati consentano di gettare luce su questa vicenda. È vero che i documenti che ci sono stati necessari per giungere alle conclusioni provengono da archivi limitati; come ho già detto, abbiamo avuto a disposizione il carteggio della procura generale militare, nonché il carteggio del Ministero della difesa che risponde al titolo di « Repressione dei crimini di guerra ».

Nell'articolo di Klinkhammer e Focardi da me già citato si fa riferimento all'archivio del Ministero degli esteri. Nello stesso articolo, i due studiosi si dicono non

soddisfatti per non aver potuto — anche per difficoltà pratiche — consultare e avere a disposizione altri faldoni, altri atti che potrebbero essere al Ministero degli esteri o all'Archivio di Stato. Poi, certamente, il problema sarà trattato anche in archivi di paesi stranieri o internazionali: su questo non c'è dubbio.

Posso dirle, poi, che su questi fatti è stato realizzato un servizio televisivo per RAITRE, a cura di Sigfrido Ranucci, che risale a circa quattro, cinque anni fa: oltre alle cose di cui ho trattato, si parla di qualcosa — i cui termini esatti, adesso, non so riferirle — che riguarda documenti provenienti dagli alleati; anche questo potrebbe essere uno spunto, peraltro modesto.

GIOVANNI BRUNALE. La ringrazio.

PRESIDENTE. Do ora la parola all'onorevole Carli.

CARLO CARLI. Grazie, presidente. Dottor Rosin, ritengo che la sua relazione e le sue risposte abbiano fornito spunti interessanti a questa Commissione e, quindi, la ringrazio e ritengo utile proseguire l'audizione per avere ulteriori richieste di chiarimenti e per rivolgerle altri quesiti.

Come sappiamo, il 1994 è il momento del ritrovamento dei fascicoli; chiaramente, per molti anni è stato compiuto un atto illegale (come viene anche detto nella relazione del Consiglio della magistratura militare, ma è evidente che siamo di fronte ad una violazione palese della legge). Vorrei chiederle: poiché nel nostro ordinamento vi è l'obbligatorietà dell'azione penale, le risulta se nel 1994 è stata esposta denuncia per il reato commesso?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. No.

CARLO CARLI. Per quale motivo? Se non si è fatto, non so se in questo si possa ravvisare un ulteriore tentativo di occultamento. Infatti, si è rinvenuto materiale

che è di per sé una prova del reato, peraltro protratto nel tempo, che ha impedito la celebrazione di processi per circa 15 mila civili uccisi barbaramente. Tra l'altro, compito della Commissione è proprio quello di capire perché non siano stati perseguiti i responsabili dell'occultamento dei fascicoli. Nel prosieguo dell'audizione ritengo di doverle rivolgere altre domande, che riguardano più nello specifico anche le persone che hanno delle responsabilità nella vicenda: in primo luogo, ritengo si tratti del cancelliere che ha ordinato l'armadio nei modi in cui ci è pervenuto, dato che potrebbe apparire che ci sia stata un'unica persona che ha messo insieme tutti i fascicoli e che ha sistematizzato il materiale. Tuttavia, presumibilmente, è trascorso molto tempo.

Mi ha molto colpito, nella sua precedente audizione, che lei non abbia dato granché importanza a quell'atto di archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960. Mi chiedo: non è anche quell'atto una violazione della legge? Lei ci ha detto che l'armadio è stato consultato anche dopo, come si evince dagli atti, per cui tutto sommato quelle scritte e quei timbri avrebbero avuto un valore relativo dal punto di vista dell'efficacia, dato che i fascicoli sono stati consultati anche successivamente. Tuttavia, anche se la sua interpretazione tende a minimizzare, questo è comunque un atto di rilevanza penale. È esatto?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Sì, la risposta è affermativa, non c'è dubbio. Io ho dato scarsa importanza all'archiviazione, in quanto l'archiviazione è un atto di un procedimento penale che ha una sua importanza di fatto e legale. Si sa anche che l'archiviazione, a quei tempi, veniva effettuata direttamente dal pubblico ministero; il procuratore generale da cui il pubblico ministero dipendeva (non il procuratore generale militare, bensì il procuratore generale presso una corte d'appello) poteva avocare *ad libitum* i processi e archiviare: non c'era il controllo di alcuno.

È solo negli anni cinquanta, che una delle tante riforme della procedura penale, tra l'altro, dispone che l'archiviazione debba essere fatta dal giudice istruttore. In questo senso, davo scarsissima importanza all'archiviazione disposta dal dottor Santacroce nel 1960, in quanto quell'atto non ha tutti questi significati: è adottato da un organo incompetente a decidere al riguardo e, comunque, per venire a quanto dice lei, è certamente illegale. Allora, è evidente che si configura o può configurarsi il reato di omessa denuncia di reato all'autorità competente a perseguire il reato stesso. Questa è una valutazione che si deve dare *tout court*, senza neanche distinguere — come voi sapete — tra il reato in cui l'autore è ignoto e il reato in cui l'autore è noto o a seconda delle prove esistenti: quello di trasmettere gli atti all'autorità competente ad occuparsene (ovvero, l'autorità giudiziaria) è un dovere assoluto.

Naturalmente, nei tempi in cui ci siamo occupati della questione il reato di omessa denuncia di reato era già ampiamente prescritto. Debbo aggiungere che, come risulta dal carteggio, il dottor Borsari (sto seguendo la successione dei vari procuratori generali militari) era a conoscenza della questione, tant'è vero che è stato lui a recepire l'indirizzo di costituire l'archivio, reclamando però che la cosa fosse portata a conoscenza delle procure militari. Successivamente, dal 1956 al 1958, è stato procuratore generale militare il dottor Arrigo Mirabella: non abbiamo rinvenuto alcun atto da cui si possa dire che Mirabella abbia preso conoscenza di quei fascicoli. Abbiamo, viceversa, acquisito documentazione abbondante — di cui ho parlato — relativamente al procuratore generale militare, dottor Enrico Santacroce. Il dottor Santacroce cessa dal servizio per morte prematura nel 1975. Dal 1975 al 1994 si sono susseguiti, ovviamente, molti altri procuratori generali militari e, dal carteggio che noi abbiamo, non risulta che abbiano in alcun modo preso visione di questa vicenda.

Onorevole, lei ha parlato dei cancellieri. È chiaro che il procuratore generale

militare, chiunque esso sia, probabilmente si giova — o si è giovato —, per queste attività di conservazione, ordinazione ed esame dei fascicoli, di magistrati della procura generale e di cancellieri. La commissione ha esaminato qualcuno di loro — naturalmente, alcuni nel frattempo sono deceduti — per vedere se veniva fuori qualcosa, anche se adesso non sono in grado di riferirvi al riguardo. Ci hanno detto, appunto, che sapevano dell'esistenza dei fascicoli e ci hanno informato su che cosa avessero fatto in proposito.

Ora, vorrei entrare nel merito di un discorso giuridico. È noto che tutti gli uffici sono ordinati gerarchicamente: gli uffici pubblici e gli uffici privati si basano, in via di massima, sul principio di gerarchia, salvo che non vi siano specifiche competenze del funzionario rilevanti verso l'esterno. Uno dei casi in cui, evidentemente, non c'è gerarchia è proprio l'organizzazione giudiziaria, che è un potere diffuso. Un magistrato, ieri come oggi, non potrà dire di non aver fatto qualcosa o di averlo dovuto fare in un certo modo perché gli è stato ordinato dal capo ufficio di un altro magistrato.

Tuttavia, se andiamo a guardare in cosa è consistita la raccolta del materiale e la costituzione dell'archivio, ci accorgiamo che è una competenza extralegale attribuita ad un organo giudiziario militare, il che non sarebbe neanche più possibile oggi, perché gli uffici — non solo giudiziari ma di qualsiasi tipo — non possono vedersi attribuire una competenza sulla base di atti amministrativi o di indirizzi, ma ci vuole una legge: gli uffici sono organizzati secondo legge. Allora, quella funzione, sebbene extralegale (lo diciamo con il senno di poi), o comunque extragiudiziaria, faceva tutta capo ad un procuratore generale militare e chi lavorava per lui era un dipendente che doveva obbedire, in quanto non si trattava di un'attività giudiziaria; doveva obbedire fino al limite della manifesta criminalità della cosa che gli veniva imposta. In ogni caso, non poteva prendere i documenti e mandarli in giro ma, secondo me, doveva dipendere, lo dico sulla base della legge e dell'esperienza, dal

procuratore generale militare. Quindi, è giusto guardare solo alla figura del procuratore generale militare: in questo senso, nei limiti del possibile, con difficoltà immaginabili, è quello che ha potuto fare la nostra commissione. In altri termini, non ci sarà mai un cancelliere o un magistrato collaboratore del procuratore generale militare in una vicenda che non è giudiziaria, che possa un domani essere incriminato perché non ha assunto l'iniziativa di prendere quelle carte e mandarle in giro, ai procuratori militari.

Diverso è, ovviamente, il discorso per il procuratore generale militare: egli però, nel frattempo era deceduto ed il reato era prescritto. Queste sono le ragioni per cui non c'è stata denuncia all'autorità giudiziaria per omessa denuncia di reato. Ad ogni modo, c'è una delibera in questo senso del Consiglio della magistratura militare.

CARLO CARLI. In che senso?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Nel senso che abbiamo discusso di questa questione — ora non vorrei sbagliare, sono quasi sicuro di quello che dico — e abbiamo concluso negativamente, per le ragioni che ho illustrato: sono reati che si prescrivono in quattro, cinque anni.

CARLO CARLI. Comunque, procuratore, lei sa meglio di me che sono due momenti diversi: c'è il momento dell'obbligatorietà dell'azione penale, della denuncia e il momento della prescrizione, per cui non è che non si debba procedere perché si presume che il reato sia prescritto. Non si fa, come si dice, per evitare di perdere tempo. Non so se questo era il senso del suo ragionamento. Comunque, lei ci ha detto che c'è una decisione che ha portato a queste conclusioni.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Quel che è certo è che, nel 1994, reati non gravi — tipo l'omessa

denuncia di reato — commessi negli anni fino al 1948 erano sicuramente prescritti.

CARLO CARLI. Vorrei chiederle, inoltre, fino a che anno è stato utilizzato l'archivio. Il 14 gennaio 1960 è data ormai ben nota, però mi sembra che dalle varie audizioni, dai documenti pervenuti, l'attività dell'armadio sia proseguita anche successivamente. Quando è il momento in cui si decide di trasferire l'armadio in un altro luogo e di metterlo — così com'è stato rinvenuto — girato verso il muro? Presumibilmente, fino ad un certo punto si è fatto uso di quello che c'era dentro e si è fatta una selezione dei fascicoli, prima del 1994, andando a distinguere i fascicoli che contenevano chiaramente notizie di reato, a carico di persone individuate, dagli altri fascicoli contro ignoti. Peraltro, c'è stata una selezione di trattamento e di iter fra i due tipi di fascicoli: per quale motivo i fascicoli contenenti denunce contro ignoti non sono stati inviati alle procure? Il fatto che si trattasse di denunce contro ignoti non fa venir meno l'obbligatorietà dell'azione penale, per cui anche quelli avrebbero dovuto essere inviati alle procure competenti.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Certamente.

CARLO CARLI. Dunque, successivamente al 14 gennaio 1960 è stato fatto uso dell'armadio e, comunque, i fascicoli sono stati consultati. Ad un certo punto, invece, sembrerebbe che l'armadio venga dirottato da un'altra parte e si chiuda. Dottor Rosin, ha qualche notizia da darci al riguardo?

Infine, i cancellieri potrebbero comunque portare notizie importanti alla Commissione — non so se le abbiano portate anche a voi — perché, malgrado le considerazioni da lei fatte, indubbiamente essi potevano guardare i contenuti dei fascicoli e seguire tutta la corrispondenza della procura militare, compresa quella con l'autorità politica. Ritengo questo aspetto comunque importante, anche se lei ci ha ricordato che c'era una dipendenza gerar-

chica. In ogni caso, ai fini della conoscenza, i cancellieri potrebbero essere la memoria storica — o parte della memoria storica — di quanto è avvenuto. Lei ha già risposto al collega senatore Marino per quanto riguarda i documenti cui fare riferimento. Anch'io ritenevo che lei avesse detto in maniera molto chiara di avere con sé documenti contenenti riferimenti a funzionari e a politici. Mi conferma che si tratta solamente della pubblicazione di Klinkhammer e Focardi? Non ha altri documenti che potrebbero esserci utili?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Onorevole, sono documenti che vengono citati nell'articolo.

CARLO CARLI. D'accordo. Ritenevo che lei si riferisse anche ad altri documenti non a conoscenza dell'opinione pubblica o che, quanto meno, non fossero stati pubblicati.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Onorevole, per quanto riguarda la sua prima domanda, le confermo che sono stati sentiti anche alcuni cancellieri, i quali ci hanno detto qualcosa. Sono passati circa sei anni, per cui onestamente non ricordo bene; il mio processo mentale, probabilmente, è quello di ricordare meglio il materiale che avevamo utilizzato. La figura del cancelliere è certamente preziosa per ricostruire i fatti, ma mi sembrerebbe riduttivo non dico prendersela con loro, ma comunque pretendere più di tanto; in questo momento non ricordo, posso però confermarle — come detto prima — che dal carteggio si rileva che l'ultima mano ad avere lasciato traccia in quei fascicoli è quella della selezione successiva al problema insorto con la Repubblica federale tedesca: mi riferisco alla selezione fatta distinguendo i fascicoli a carico di ignoti dagli altri, selezione che è stata operata negli anni dal 1965 al 1968; ciò si ricava dal registro generale, perché è dal 1965 al 1968 che 1.250 fascicoli — tutti, nessuno escluso —

per reati commessi da ignoti sono transitati dalla procura generale alle procure militari in Italia.

CARLO CARLI. La ringrazio, dottor Rosin. Per ora, ho esaurito le mie domande.

PRESIDENTE. Do ora la parola al senatore Novi.

EMIDDIO NOVI. Grazie, signor presidente. Dottor Rosin, vorrei comprendere la meccanica dei fatti. Lei ha detto che le ultime tracce di un approccio a questi fascicoli risalgono agli anni dal 1965 al 1968 (circa trent'anni fa), poi non vi è più nulla. Che i cancellieri possano avere delle responsabilità mi sembra un po' azzardato perché il cancelliere, in genere, svolge un lavoro esecutivo, quindi difficilmente si assume la responsabilità di occultare documenti o fare cose del genere. Per quanto riguarda i procuratori che hanno svolto lavoro in quegli anni dal 1965 al 1968, chi di costoro lei ricorda e chi è ancora in vita? Qualcuno è ancora in vita?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Credo di no.

EMIDDIO NOVI. Appunto. Mi aspettavo una cosa del genere: era una domanda retorica.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Vediamo: il dottor Piero Stellacci è morto; è vivo il professor Leonardo Campanelli, è vivo il professor Renato Maggiore ed è vivo il dottor Vittorio Veutro.

EMIDDIO NOVI. Sono quelli che hanno operato dal 1965 al 1968?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. No.

EMIDDIO NOVI. Mi scusi, dottor Rosin, le ho chiesto quali siano ancora in vita dei procuratori che hanno maneggiato i fascicoli.

PRESIDENTE. La domanda è: ad oggi, quanti di questi magistrati sono ancora vivi?

EMIDDIO NOVI. Esattamente. È inutile che perdiamo tempo ad articolare discorsi o a cincischiare: nel momento in cui sappiamo quali dei procuratori che sono stati gli ultimi ad aver messo mano ai fascicoli negli anni dal 1965 al 1968 sono ancora in vita, li ascoltiamo: solo così possiamo capire che cosa è avvenuto. Se la Commissione è impedita da questo tipo di accertamento, deve andare a ricercare le cause e le ragioni politiche che hanno portato alla meccanica dell'occultamento: si tratta di questo.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Le rispondo, senatore, un po' confermando quanto ho già detto, precisando meglio. Ho puntualizzato che negli anni dal 1965 al 1968 nella procura generale si è lavorato abbastanza con questi fascicoli. Come sappiamo, c'era stato il problema del rapporto con la Repubblica federale di Germania, poi si è pensato di mandarne 1.250-1.300 — previa lettura di tutti — ai procuratori militari. All'epoca, il procuratore generale militare era il dottor Santacroce, che è morto. Dal 1968 ad oggi (o, meglio, al 1994), si sono succeduti alcuni procuratori generali militari, che ho già citato e che ora citerò di nuovo ma, naturalmente, non è affatto detto che questi procuratori generali fossero presenti in procura generale dal 1965 al 1968: svolgevano, magari altre funzioni (anzi, per lo più è così). Allora, questi signori sono: il dottor Ugo Foscolo, procuratore generale militare dal 1975 al 1978, deceduto; il dottor Vittorio Veutro, procuratore generale militare dal 1978 al 1986, vivente; il dottor Piero Stellacci, procuratore generale militare dal 1986 al 1987, il quale è deceduto quando era

ancora in servizio; il professor Leonardo Campanelli, procuratore generale militare dal 1987 al 1992, vivente; il professor Renato Maggiore, il quale ha ricoperto la carica di procuratore generale militare dal 1992 fino a non so quale data, il quale è vivente.

Naturalmente, la commissione, poiché dai documenti non risultava alcun interessamento successivo al 28 aprile 1967, ha sentito i procuratori generali sopravvissuti, i quali hanno detto, sostanzialmente, di non aver mai saputo di questa vicenda. Comunque, per la cronaca, l'ultima nota è la seguente: 28 aprile 1967, il procuratore generale militare (il dottor Enrico Santacroce), per il tramite del Ministero della difesa e del Ministero degli esteri, in riscontro ad una richiesta del Centro di documentazione ebraico di Vienna — il Centro Simon Wiesenthal —, comunicava le notizie ricavate dai fascicoli in archivio sul conto di una dozzina di criminali di guerra segnalati dallo stesso Centro e diceva che nei loro confronti non erano in corso procedimenti dinanzi ai tribunali militari.

Comunque, in un modo o nell'altro, il fatto è che i tribunali militari, in quegli anni, avevano celebrato 13 processi — per una ventina di imputati in tutto — nei confronti di militari tedeschi accusati di questo tipo di reati; successivamente, vi sono stati i processi negli anni dal 1994 in poi e vi sono ancora delle istruttorie in atto. La cosa ha un'importanza storica — anche nella piccola storia della giustizia militare — e i processi celebrati dal 1994 ad oggi incontrano, com'è intuibile, notevolissime difficoltà di fatto, in quanto recepire le prove cinquanta, sessant'anni dopo è abbastanza difficile, molti dei testimoni e degli imputati sono morti; vi sono, poi, notevoli problemi di carattere giuridico, quale quello della prescrizione, che nel nostro ordinamento ha assunto aspetti drammatici. Com'è noto, nel nostro ordinamento, non esiste alcun reato che per il solo fatto di ledere un determinato bene giuridico sia imprescrittibile; la prescrivibilità o meno del reato dipende dalla pena prevista dal legislatore per quel

reato. Allora, quando il reato è perseguibile con l'ergastolo o con la pena di morte — fino a quando quest'ultima non è stata abolita — il reato è imprescrittibile. Però, per vedere in concreto la prescrivibilità si deve guardare anche alle circostanze aggravanti e attenuanti: se le circostanze attenuanti hanno un certo rilievo di equivalenza — come diciamo noi giuristi — o, tanto più, di prevalenza, allora la pena a cui bisogna far riferimento per verificare se il reato sia prescritto o meno è quella che risulta, tenuto conto delle attenuanti.

Di conseguenza, il problema si è posto in termini drammatici perché — e questo spiega anche vicende tortuose che voi ricorderete o che, comunque, potete conoscere relativamente al processo Priebeke — l'alternativa era: o il massimo della pena o la prescrizione del reato (con il riconoscimento delle attenuanti). Nel dopoguerra, però, a livello internazionale si è affermato il principio dell'imprescrivibilità di tale tipo di reato. Questa norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta (sto utilizzando la terminologia dell'articolo 10 della Costituzione) transita direttamente nel nostro ordinamento. Attenzione, però: un problema sembra risolversi ma ne nascono tantissimi altri. È noto che il nostro ordinamento si basa sul principio di legalità, che implica l'irretroattività della legge penale. Il principio che prevede la prescrizione — eventualmente transitato nel nostro ordinamento attraverso l'articolo 10 della Costituzione — va a comporre la disciplina sostanziale del reato ma, essendo entrato nel nostro ordinamento nel dopoguerra, non poteva di per sé e immediatamente essere applicato retroattivamente a reati commessi tempo prima: questa è una fondamentale garanzia dell'uomo e del cittadino.

Ma il problema non finisce qui. La cosa singolare è che questo principio già nasce con un contenuto di irretroattività; ovvero, non nasce, nell'empireo delle discettazioni giuridiche, come principio di imprescrivibilità dei reati commessi dai criminali di guerra, bensì nasce con un contenuto riferito ai reati futuri e, anche e soprattutto, ai reati commessi nel corso della

guerra. Dunque, nel caso dei reati punibili con l'ergastolo e, quindi, non prescritti, si sarebbe potuto porre il problema di vedere se, attraverso il meccanismo della norma generale internazionale che transitava direttamente nel nostro ordinamento costituzionale, si potesse derogare al principio costituzionale dell'articolo 25, concernente l'irretroattività della legge penale. I francesi, se non sbaglio, hanno risolto il problema in maniera brillante: per quanto posso ricordare, hanno elaborato una giurisprudenza per cui le norme che modificavano la disciplina della prescrizione del reato non erano ritenute di diritto sostanziale bensì di diritto processuale; essendo norme di diritto processuale, erano applicabili direttamente, in base al principio *tempus regit actum*.

Se si fosse arrivati al riconoscimento di attenuanti generiche — parliamo del caso Priebke — si sarebbe dovuto, a mio parere, sollevare una questione di costituzionalità e prospettare alla Corte costituzionali se in casi del genere dovesse valere il principio assoluto di irretroattività della legge penale o se si potesse derogare attraverso la disciplina internazionale, che entra nel nostro ordinamento *ex* articolo 10 che sancisce — però, per gli anni successivi ai fatti commessi — la imprescrittibilità dei crimini di guerra. Questo ragionamento non sarebbe stato neanche nuovo per la Corte costituzionale, la quale è stata chiamata più volte a pronunciarsi su problemi del genere, tanto che ha in parte elaborato il concetto di « super Costituzione »: nell'ambito della Costituzione (in cui, apparentemente, tutte le norme hanno uguale valore formale), vi sarebbero, in realtà, dei principi più resistenti ad ogni cambiamento, che possiamo chiamare di « super Costituzione ».

Nei processi che si sono celebrati sinora vi sono stati andamenti tortuosi; mi riferisco al caso più emblematico: il processo nei confronti di Priebke e Hass, nel quale sono stato pubblico ministero. Pur avendo accennato, nella mia requisitoria a quella problematica, avendo chiesto in via principale l'ergastolo, la corte militare

d'appello ha confermato la mia richiesta, senza che questo problema di costituzionalità assumesse rilievo.

Mi scuso per questa discettazione estremamente tecnica, che indica le difficoltà giuridiche, a parte quelle di fatto, a perseguire determinati tipi di reati quando è trascorso tanto tempo.

EMIDDIO NOVI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Do ora la parola al senatore Guerzoni.

LUCIANO GUERZONI. Dottor Rosin, ricorda quante fossero le procure militari territoriali negli anni del dopoguerra? Sono state ristrutturate diverse volte da allora o una volta sola?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Una volta, se non sbaglio nel 1964. Oggi le procure militari sono nove; prima del 1964 non so quante fossero...

LUCIANO GUERZONI. Sedici o diciassette, mi sembra.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Sì, erano a Milano, Firenze, Bologna, Taranto, e così via.

LUCIANO GUERZONI. Un'altra domanda di tipo tecnico. Prima della riforma, con quel tipo di procuratore generale di cui si parlava, chi nominava i procuratori locali? Quali rapporti c'erano tra la procura generale e i procuratori territoriali?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. I procuratori territoriali erano nominati dal ministro su proposta del procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare. Io penso che, nel concreto, fosse decisivo il procuratore generale militare, anche se ovviamente il

provvedimento non poteva venire da lui, bensì da un'autorità politica di vertice.

Per quanto riguarda i concreti rapporti, da un punto di vista della legislazione processuale, vi era lo stesso rapporto che può intercorrere oggi, ad esempio, tra il procuratore della Repubblica di Padova e il procuratore generale militare presso la Cassazione: ovvero, nessun tipo di rapporto, di interferenza o cose del genere.

Da un punto di vista reale, insomma, era una concreta figura con cui avere a che fare: aveva, infatti, potere di nomina, in merito ai trasferimenti — allora, non c'erano mica tante garanzie di inamovibilità! —, sotto il profilo disciplinare e così via.

LUCIANO GUERZONI. Un'ultima domanda. Premesso che l'interruzione dell'azione penale, compiuta, poi, da un procuratore è uno dei reati più gravi che si possa immaginare e siccome le sedici procure erano quella realtà che lei ci ha descritto, dal punto di vista formale e sostanziale, l'interrogativo che si pone è il seguente: come mai si è commesso un reato di tale gravità, quando era possibile non commetterlo, inviando i fascicoli ai sedici procuratori territoriali (allora, probabilmente, erano ancora sedici), dato che la vicenda era, in sostanza, governabile? Il rapporto tra la procura generale e i procuratori locali — a parte che la prima nominava i secondi —, al di là della forma, era, nella sostanza, di totale collaborazione, detto tra virgolette. Si pone, dunque, un interrogativo: siccome era possibile evitare di compiere quel reato, perché nessun procuratore, tra tutti quelli che vi sono stati, fino alla fine, si è posto il problema di interrompere tale illegalità? Quando si trasferiscono gli uffici da un palazzo all'altro, si deve fare un elenco di ciò che è da trasferire e chi riceve il materiale riceve anche l'elenco; dunque, nell'elenco ci deve essere l'archivio. Il trasferimento ha avuto luogo abbastanza tardi, dopo il 1975, per cui qualche procuratore vivente potrebbe dirci come si è proceduto. Cosa accade in un ufficio pubblico in caso di trasferimento da un posto

ad un altro? Si fa l'elenco del materiale esistente e si sottoscrive. Non è così? Vi dovrebbe essere una procedura.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Senatore, vi sono vari aspetti in quello che lei mi ha chiesto. Per quanto mi riguarda, ho assunto uffici giudiziari a livello direttivo ma non ho mai avuto un passaggio di materiale così definito. Per quanto riguarda la trasmissione di atti, su cui svolgere le indagini, si tratta sempre di una trasmissione di atti singoli, uno alla volta: non esiste la trasmissione di un intero archivio, bensì fascicolo per fascicolo.

La prima parte della sua domanda è del tipo seguente: posto che tra il procuratore generale militare presso l'organo di legittimità e i procuratori militari intercorreva un rapporto piuttosto stretto, non sulle norme di procedura, ma per quanto riguarda il condizionamento della carriera e i trasferimenti, come mai il procuratore generale militare non è intervenuto, visto che i procuratori avrebbero ubbidito alle sue direttive e alle sue disposizioni?

LUCIANO GUERZONI. Tenga conto che molti fascicoli vanno in prefettura, ma provengono dalle procure militari: a Bologna è così.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Ecco, lei mi sta dicendo questo e io ne prendo atto. A questo punto, posso solo parlarle dei procuratori militari da cui sono stato dipendente, in quanto sostituto. Il primo procuratore militare di Padova, il dottor D'Agata, era un personaggio di altri tempi, che aveva una sua indipendenza, per la quale — diciamo così — aveva anche qualche sofferenza. Come ho detto, egli era di altri tempi: aveva fatto le sue battaglie, aveva avuto la sua formazione di militare (era stato ufficiale dell'Arma dei Carabinieri), poi era passato alla magistratura militare, non era compromesso con il fascismo, non aveva neanche preso parte più di tanto alla

guerra di liberazione. A lui subentrò un procuratore militare di vent'anni più grande di me (attualmente non è più in vita), il dottor Stefano Attardi, al quale tra l'altro mi legano dei rapporti, in quanto mi considero suo discepolo: era un uomo aperto, dei nostri tempi; aveva, anche lui, una mentalità indipendente e aveva partecipato alla guerra di liberazione (aveva fatto, in qualche misura, il partigiano); questo signore era già anziano quando seppi della vicenda: si commosse, persino, quando seppi che cosa era accaduto. Ecco, senatore, posso risponderle con queste due figure di procuratori militari che sono stati miei superiori.

PRESIDENTE. Quando seppi, quest'ultimo procuratore, della vicenda? Di quale anno parliamo?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Ne venne a conoscenza negli anni dal 1994 al 1996.

CARLO CARLI. E fu amareggiato?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Sì, fu amareggiato. Mi disse, anche, che non ne sapeva niente; poi, era già in pensione. Egli aveva, come

ho detto, una formazione di persona nata nel 1922 ma che si era persino ribellato ai tedeschi e, in qualche modo — non dico che sia un eroe della guerra di liberazione —, aveva partecipato alla Resistenza. Paolo Emilio Taviani, lo so per certo, è un grosso esponente della Resistenza. Altrettanto dicasi per Gaetano Martino.

LUCIANO GUERZONI. Qui, probabilmente, c'entrano anche i Governi del CLN.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona*. Sì, certamente.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Rosin per la sua preziosa collaborazione e i colleghi che sono intervenuti. Il seguito dell'audizione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 29 marzo 2004.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO